

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 7 marzo 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della salute

DECRETO 27 gennaio 2022.

Indizione della «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari». (22A01462) Pag. 1

DECRETO 11 febbraio 2022.

Indizione della «Giornata nazionale per la donazione di organi». (22A01461) Pag. 1

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

DECRETO 17 gennaio 2022.

Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico. (Decreto n. 12/2022). (22A01477) Pag. 2

DECRETO 1° febbraio 2022.

Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. (Decreto n. 23/2022). (22A01476) .. Pag. 8

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 25 febbraio 2022.

Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite. (22A01475) Pag. 9

Presidenza del Consiglio dei ministri DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 febbraio 2022.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019. (Ordinanza n. 867). (22A01474) ... Pag. 11



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 79 del 28 gennaio 2022, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tienor». (22A01410) Pag. 13

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actilyse» (22A01411)..... Pag. 13

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salonpas» (22A01412) Pag. 13

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Visumidriatic» (22A01413)..... Pag. 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo EG Stada» (22A01414) Pag. 14

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gutron» (22A01415)..... Pag. 15

Revoca, su rinuncia AIC rilasciata con procedura di importazione parallela del medicinale per uso umano «Adalat Crono». (22A01468)..... Pag. 15

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proxil». (22A01469)..... Pag. 15

Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bari

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi. (22A01472) Pag. 15

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 febbraio 2022 (22A01463) Pag. 16

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 febbraio 2022 (22A01464) Pag. 16

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 febbraio 2022 (22A01465) Pag. 17

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 17 febbraio 2022 (22A01466) Pag. 17

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 febbraio 2022 (22A01467) Pag. 18

Ministero della difesa

Dismissione definitiva, previa sclassifica, dell'immobile demaniale denominato «Magazzinetto del Molo Sanità», in Monte Argentario. (22A01470) .. Pag. 18

Ministero della transizione ecologica

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 7 febbraio 2002. (22A01471) Pag. 18



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 gennaio 2022.

Indizione della «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

E

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Vista la legge 14 agosto 2020, n. 113, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 9 settembre 2020, n. 224, recante «Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 1, della predetta legge, che istituisce la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari», volta a sensibilizzare la cittadinanza a una cultura che condanni ogni forma di violenza nei confronti dei lavoratori della sanità, prevedendo che la Giornata deve essere celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca;

Considerato che il giorno 12 marzo 2020 è stata indetta, su proposta del Consiglio degli Ordini dei medici europei (CEOM), la prima «Giornata europea di sensibilizzazione contro la violenza nei confronti dei medici e degli altri operatori sanitari»;

Rilevata pertanto, l'opportunità di istituire la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari» in concomitanza con quella europea, al fine di ottenere una maggiore rilevanza ed efficacia delle iniziative da intraprendere;

Decreta:

Art. 1.

1. È indetta la «Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari» per il giorno 12 marzo di ogni anno.

2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti e gli organismi interessati, promuovono l'attenzione e l'informazione sul tema della

violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, nell'ambito delle rispettive competenze e attraverso idonee iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.

Art. 2.

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto è inviato agli organi di controllo ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2022

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'istruzione
BIANCHI

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
MESSA

*Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2022
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 401*

22A01462

DECRETO 11 febbraio 2022.

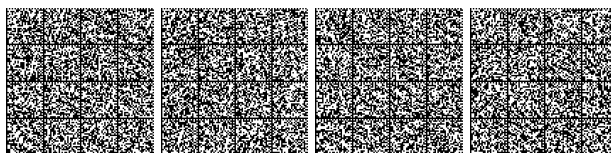
Indizione della «Giornata nazionale per la donazione di organi».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 2000, n. 151, con la quale, fra l'altro, viene demandata al Ministero della salute per l'anno 2001 e successivi, l'indizione della «Giornata per la donazione degli organi»;

Visto l'art. 1 della predetta direttiva che stabilisce che in tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni;

Visto l'art. 1, comma 2, della predetta direttiva che dispone che entro il mese di febbraio il Ministro della salute stabilisca, con proprio decreto, la data della celebrazione della Giornata nazionale in un periodo compreso tra il 21 marzo e il 31 maggio;



Rilevato che il Centro nazionale trapianti e le Associazioni di volontariato e di pazienti più rappresentative a livello nazionale, quali Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule (AIDO), Associazione nazionale emodializzati (ANED), Associazione donatori midollo osseo (ADMO), Associazione cardiotrapiantati italiana (ACTI), Associazione italiana trapiantati di fegato (AITF), Confederazione *forum* nazionale delle associazioni di nefropatici, trapiantati d'organo e di volontariato (FORUM), Federazione nazionale delle associazioni di volontariato per le malattie epatiche ed il trapianto di fegato (LIVER-POOL), Associazione Marta Russo onlus, hanno convenuto di individuare la «Giornata per la donazione degli organi» nel giorno 24 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. La «Giornata per la donazione degli organi», per l'anno 2022, è indetta per il giorno 24 aprile.

2. In tale giornata le amministrazioni pubbliche assumono e sostengono, nell'ambito delle rispettive competenze, iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto, come disciplinata dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2022

Ufficio di controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 397

22A01461

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 17 gennaio 2022.

Adozione delle linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico. (Decreto n. 12/2022).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il decreto-legge 16 luglio 2021, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visti, in particolare, l'art. 6, che prevede la costituzione obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'art. 5 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, che prevede alcuni compiti in capo al collegio consultivo tecnico medesimo;

Visto l'art. 6, comma 8-*bis*, del suddetto decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che: «...con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziatori esistenti...» e che «Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici»;

Visto l'art. 6-*quater* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» che introduce il comma 7-*bis* all'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 e detta disposizioni in materia di compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 56 del 6 marzo 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

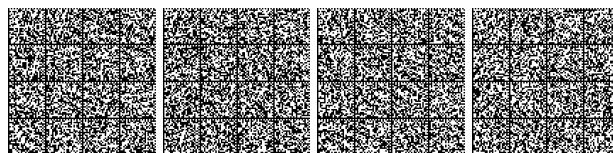
Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nelle adunanze del 13 ottobre 2021 e del 5 novembre 2021 (prot. n. 65/2021);

Considerata la necessità di adottare le suddette linee guida, al fine di assicurare l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle disposizioni in materia di collegio consultivo tecnico;

Decreta:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono adottate le linee guida per l'omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle disposizioni in materia di collegio consultivo, di cui all'allegato A al presente decreto.



Il presente decreto, unitamente all'allegato che ne costituisce parte integrante, sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Roma, 17 gennaio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 238

ALLEGATO A

LINEE GUIDA PER L'OMOGENEA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI DELLE FUNZIONI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 E ALL'ART. 51 DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 LUGLIO 2021, N. 108.

Indice

1. Ambito di applicazione
 - 1.1. Ambito soggettivo
 - 1.2. Ambito oggettivo
 - 1.3. Obbligatorietà e facoltatività
 - 1.4. Rapporti tra CCT *ante operam* e in fase di esecuzione
2. Costituzione, durata e requisiti
 - 2.1. Termini di costituzione e durata dell'incarico
 - 2.2. Scelta dei componenti e del presidente
 - 2.3. Inottemperanza dei termini di costituzione
 - 2.4. Requisiti professionali del presidente e dei componenti
 - 2.5. Casi di incompatibilità dei membri e del presidente
 - 2.6. Composizione e numero dei componenti del Collegio
3. Insediamento, funzioni e competenze
 - 3.1. Insediamento
 - 3.2. Funzioni e compiti del CCT
 - 3.3. Documenti da fornire al CCT all'atto dell'insediamento, modalità e tempi di rilascio
4. Conduzione delle attività
 - 4.1. Scopo delle attività
 - 4.2. Riunioni, sopralluoghi e audizioni
 - 4.3. Contraddittorio
 - 4.4. Segreteria
5. Determinazioni
 - 5.1. Natura delle decisioni del CCT
 - 5.2. Procedimento, modalità e termini del rilascio dei pareri e delle determinazioni
 - 5.3. Le determinazioni del CCT facoltativo costituito *ante operam*
6. Rapporto tra il CCT e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie
7. Oneri di funzionamento del CCT
 - 7.1. Compensi del Collegio
 - 7.2. Proporzionamento e suddivisione del compenso
 - 7.3. Compensi del CCT costituito in via facoltativa
 - 7.4. Importo delle spese
 - 7.5. Compenso del presidente
 - 7.6. Compenso della segreteria
 - 7.7. Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti

8. Osservatorio

- 8.1. Attività dell'Osservatorio
- 8.2. Trasmissione dei dati all'Osservatorio
- 8.3. Inadempienza nella trasmissione dei dati

1. Ambito di applicazione

1.1. Ambito soggettivo

1.1.1. I soggetti giuridici destinatari della norma sono le stazioni appaltanti come definite dall'art. 3, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito codice) e gli operatori economici affidatari di lavori come definiti dalla lettera p) del comma 1 del medesimo art. 3. Sono inclusi tutti i soggetti pubblici e privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del codice, tanto se operino nei settori ordinari, quanto nei settori speciali o nell'ambito delle concessioni nonché i commissari nominati ai sensi dell'art. 4 e 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 ove abbiano assunto le funzioni di stazione appaltante ai sensi del comma 3 del medesimo art. 4.

1.2. Ambito oggettivo

1.2.1. Il ricorso alla costituzione del Collegio consultivo tecnico (di seguito CCT), ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 riguarda esclusivamente gli affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria. Sono pertanto esclusi da tale ambito gli affidamenti relativi a forniture e servizi tenuto conto del richiamo espresso nel comma 1 del citato art. 6 alla «realizzazione delle opere pubbliche» e di «opere» di cui alle lettere nn) e pp) del comma 1 dell'art. 3 del codice, i lavori di manutenzione ordinaria. L'importo di riferimento è quello dei lavori a base d'asta determinato sulla base dei criteri di cui all'art. 35, commi 4 e 5, del codice.

1.2.2. Nel caso di contratti misti, la costituzione del CCT è disposta ogni qualvolta la parte dei lavori supera la soglia comunitaria, secondo i criteri di cui al comma 9 del medesimo art. 35. In tal caso il CCT può comunque conoscere delle questioni riguardanti l'intero contratto.

1.2.3. Rientrano nell'ambito di applicazione della norma i contratti stipulati attraverso accordi quadro con uno o più operatori economici. Nel caso di accordi quadro stipulati con un singolo operatore economico l'importo di riferimento è quello dell'accordo quadro stesso. Nel caso di accordi quadro stipulati con più operatori economici, l'importo di riferimento è quello dei singoli accordi attuativi.

1.2.4. Quando un'opera può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, la costituzione del CCT è obbligatoria con riferimento ai soli lotti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, senza riguardo al valore complessivo stimato della totalità di tali lotti.

1.2.5. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020 di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, fermo quanto previsto dal paragrafo 2 delle presenti linee guida relativamente alla costituzione del CCT le parti sono tenute a stipulare un apposito atto aggiuntivo nel quale procedono all'individuazione della tipologia di questioni deducibili al CCT, con gli effetti di cui all'art. 808-ter del codice di procedura civile, anche già pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, purché non già definite.

1.2.6. In relazione ai lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del codice, ivi compresi quelli in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, è raccomandata la sottoscrizione dalle parti di apposito accordo, con il quale esse assumono l'impegno di costituire il CCT, qualora l'importo dei lavori venga a superare la soglia comunitaria a seguito di varianti o altre modifiche del contratto.

1.3. Obbligatorietà e facoltatività

1.3.1. Per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, la costituzione del CCT è obbligatoria ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 anche per i contratti in esecuzione alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 76/2020, e anche se affidati sulla base di una disciplina previgente al codice.

1.3.2. Il CCT può essere costituito in via facoltativa nei seguenti casi:

a) per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti all'art. 5 e all'art. 6, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 76/2020;

b) per lavori di qualsiasi importo, nella fase antecedente l'affidamento (*ante operam*), ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 76/2020, per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni



natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione. La costituzione *ante operam* è raccomandata per le opere finanziate con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale complementare (PNC).

1.4. Rapporti tra CCT *ante operam* e in fase di esecuzione.

1.4.1. Nei casi in cui sia stato nominato il CCT ai sensi del precedente punto 1.3.2, lettera *b*), e si proceda alla sua costituzione anche per la fase di esecuzione, sarà necessario un accordo con l'operatore economico aggiudicatario, che dovrà comunicare se intende sostituire o confermare, in tutto o in parte, i nominativi dei componenti prescelti dalla stazione appaltante nella fase antecedente all'esecuzione delle opere entro il termine di dieci giorni dall'avvio dell'esecuzione.

2. Costituzione, durata e requisiti

2.1. Termini di costituzione e durata dell'incarico

2.1.1. Salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, l'attivazione del CCT deve intervenire prima dell'avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

2.1.2. Nel caso previsto dal paragrafo 1, punto 1.2.6., delle presenti linee guida, si raccomanda la costituzione del CCT prima dell'approvazione della variante, al fine di poter disporre del parere del CCT già nella fase preparatoria dell'atto aggiuntivo al contratto. In ogni caso, il CCT deve essere costituito prima dell'esecuzione dei lavori in variante.

2.1.3. Fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 6 dell'art. 6 in relazione ai CCT costituiti obbligatoriamente il CCT è sciolto entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione dell'atto unico di collaudo tecnico-amministrativo, salvo che non sussistano richieste di pareri o di determinazioni in merito allo stesso collaudo.

2.1.4. Nel caso in cui la costituzione del CCT non abbia carattere obbligatorio, lo scioglimento può intervenire in ogni momento, previo accordo tra le parti.

2.2. Scelta dei componenti e del presidente

2.2.1. I componenti del CCT sono nominati da ciascuna delle parti, anche di comune accordo, e sono individuati dalle stesse, anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020 e dalle presenti linee guida. Il terzo o il quinto componente del CCT, con funzioni di presidente, è individuato dai componenti del CCT già nominati dalle parti.

2.2.2. In caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del presidente, e previa formalizzazione mediante apposito verbale del mancato accordo, la designazione è effettuata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano o dalle città metropolitane per le opere di rispettivo interesse, preferibilmente indicando, in ordine di preferenza, anche più di un nominativo al fine di assicurare la tempestiva disponibilità di un presidente nei casi di incompatibilità. Tale designazione dovrà essere resa entro cinque giorni dalla richiesta avanzata dalla parte più diligente. Per le opere di esclusivo interesse comunale il presidente è nominato dalla regione. Relativamente ai contratti nei quali il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è stazione appaltante o finanziatore dell'opera, il presidente viene nominato dallo stesso Ministero sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

2.2.3. Fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza di cui al decreto legislativo n. 33/2013 e i criteri indicati ai successivi punti 2.4 e 2.5, la nomina dei componenti del CCT, anche se effettuata a favore di soggetti esterni alla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera *c*), del codice e dell'art. 10, comma 1, lettera *c*), della direttiva 24/2014 UE, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. Al fine di garantire la parità di trattamento e la non discriminazione, le stazioni appaltanti possono costituire elenchi di soggetti in possesso dei necessari requisiti. Detti elenchi devono essere permanentemente aperti a nuove iscrizioni. Le stazioni appaltanti che, alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, hanno già costituito i suddetti elenchi, sono tenute alla riapertura dei termini per la predisposizione delle domande di iscrizione, ed a modificare le eventuali regole di costituzione e di aggiornamento degli stessi, in coerenza con quanto qui previsto entro trenta giorni dalla loro entrata in vigore.

2.2.4. Nel caso di CCT facoltativo di cui al punto 1.3.2, lettera *a*), due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato dai soggetti di cui al precedente punto 2.2.2.

2.2.5. In caso di sostituzione del presidente o dei componenti, si provvede con le medesime modalità di nomina. In mancanza, la nomina avviene secondo le modalità di cui all'art. 810, commi 2 e 3, codice di procedura civile.

2.3. Inottemperanza e inosservanza dei termini di costituzione

2.3.1. L'inottemperanza dell'obbligo di costituzione del CCT, ovvero il ritardo nella costituzione dello stesso, nel caso di affidamenti superiori alla soglia comunitaria, comporta la violazione dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 76/2020 ed è valutabile sia ai fini della responsabilità dirigenziale ed erariale, sia, nei rapporti tra la stazione appaltante e l'operatore economico, sotto il profilo della c.d. buona fede contrattuale.

2.3.2. Ove la costituzione del CCT non sia intervenuta nei termini previsti dall'art. 6, comma 1 del decreto-legge n. 76/2020, il responsabile dell'unità organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 esercita il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante, nei termini ridotti di cui all'art. 2, comma 9-ter, della legge n. 241/1990.

2.3.3. In caso di mancata designazione la parte non inadempiente può rivolgersi al Presidente del tribunale ordinario dove ha sede la stazione appaltante, individuata quale sede del CCT.

2.4. Requisiti professionali del presidente e dei componenti

2.4.1. I componenti del CCT sono scelti tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguati alla tipologia dell'opera, delle concessioni e degli investimenti pubblici, maturata anche in relazione a quanto indicato all'art. 6, comma 2, primo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, favorendo per quanto possibile la multidisciplinarietà delle competenze.

2.4.2. Possono essere nominati presidenti di CCT i soggetti in possesso di uno dei requisiti indicati nelle seguenti lettere:

a) ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza ultradecennale documentabile attraverso l'avvenuta assunzione di significativi incarichi di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di presidente di commissione di collaudo tecnico-amministrativo e di presidente di commissione per l'accordo bonario nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere;

b) ingegneri e architetti: appartenenti o già appartenenti ai ruoli dirigenziali di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero dirigenti di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professori universitari di ruolo nelle materie attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e nelle materie tecniche attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera *a*), non inferiore a dieci anni;

c) giuristi, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: magistrato ordinario, amministrativo o contabile; avvocato dello Stato; Prefetto e dirigente della carriera prefettizia, non in sede da almeno due anni, dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie giuridiche attinenti alla legislazione delle opere pubbliche e al contenzioso amministrativo e civile. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera *a*), non inferiore a dieci anni;

d) economisti, che ricoprono o hanno ricoperto la qualifica di: dirigente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; dirigente di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici; professore universitario di ruolo nelle materie economiche attinenti alla realizzazione delle opere pubbliche. Per tutte le indicate qualifiche professionali è richiesta una anzianità nel ruolo, anche mediante cumulo dei periodi di attività svolti in qualifiche diverse, incluse quelle di cui alla precedente lettera *a*), non inferiore a dieci anni;



2.4.3. Possono essere nominati componenti, del CCT:

a) ingegneri e architetti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario tecnico di livello apicale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici: iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2. ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara nella quale la selezione delle offerte ammesse secondo il criterio con l'offerta economicamente più vantaggiosa, supporto al responsabile del procedimento o progettista nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; dottorato e di ricerca in materie attinenti all'edilizia, alle infrastrutture e agli impianti;

b) giuristi, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario di livello apicale nel campo giuridico delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici, essere iscritto all'albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2. o di difensore di parte pubblica o privata in giudizi per contenziosi di tipo amministrativo o civile nel settore dei lavori pubblici, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario, di commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche;

c) economisti, in possesso di uno dei seguenti requisiti: aver ricoperto per almeno dieci anni il ruolo di funzionario contabile di livello apicale di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 o delle stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice dei contratti pubblici; essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ovvero nel registro dei revisori legali da almeno dieci anni con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi di cui al precedente punto 2.4.2. o di programmazione economica e finanziaria, di collaudatore tecnico-amministrativo, di componente di commissione per l'accordo bonario commissario di gara con l'offerta economicamente più vantaggiosa e di supporto al responsabile del procedimento nell'ambito di affidamenti di contratti pubblici sopra la soglia comunitaria, aver conseguito il titolo di dottore di ricerca su tematiche attinenti alla legislazione in materia di opere pubbliche.

Possono essere nominati come componenti anche i soggetti in possesso dei requisiti per la nomina come presidente.

2.5. Casi di incompatibilità dei membri e del presidente

2.5.1. Fermo quanto previsto dall'art. 812 del codice di procedura civile, non può assumere l'incarico di componente del CCT chi:

a) ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per l'operatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dell'affidamento;

b) ha interesse nel procedimento di esecuzione dei lavori oggetto dell'affidamento, direttamente ovvero tramite un ente, associazione o società di cui sia amministratore o legale rappresentante;

c) si trova in una delle ipotesi di «conflitto di interesse» di cui all'art. 42 del codice;

d) non è in possesso di requisiti reputazionali e di onorabilità adeguati all'incarico da assumere;

e) ricade in uno dei casi previsti dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 76/2020.

2.5.2. In considerazione della necessità di assicurare l'insussistenza di conflitti di interesse, la totale neutralità, imparzialità ed estraneità all'articolazione amministrativa o aziendale delle parti, non può ricoprire l'incarico di presidente del CCT colui che rientri in uno dei casi di cui al punto 2.5.1 ovvero che abbia svolto, con riguardo ai lavori oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo ed economico per una delle parti, ovvero rientri nei casi di ricusazione di cui ai punti da 2 a 6 dell'art. 815, regio decreto n. 1443/1940.

2.5.3. Fermo quanto previsto dai punti 2.5.1 e 2.5.2, non può essere nominato componente o presidente del CCT il dipendente pubblico che:

a) non acquisisce, se dovuta, l'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza che è tenuta al tempestivo rilascio nello spirito di istituzione del CCT;

b) ricada in uno dei casi di incompatibilità di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001.

2.5.4. È incompatibile con la nomina a componente o presidente del CCT, colui che abbia svolto ovvero svolga l'incarico di consulente tecnico d'ufficio in giudizi relativi alla esecuzione dei lavori oggetto della procedura nell'ambito della quale si proceda alla costituzione del CCT.

2.6. Composizione e numero dei componenti del Collegio.

2.6.1. Il CCT è costituito da tre o cinque componenti.

2.6.2. La costituzione del CCT con cinque componenti, è necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo arbitrale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze richiesti dal comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020. In considerazione del divieto di disporre CTU previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020 e della ristrettezza dei termini decisionali almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il presidente del Collegio deve essere necessariamente scelto tra i giuristi.

3. Insediamento, funzioni e competenze

3.1. Insediamento

3.1.1. Il CCT si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente.

3.1.2. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione i componenti il CCT sottoscrivono un verbale attestante l'avvenuta costituzione del Collegio alla presenza del responsabile del procedimento e del rappresentante dell'operatore economico affidatario.

3.1.3. Nel verbale di cui al precedente punto 3.1.2:

a) sia il presidente, sia i componenti del CCT dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di non ricadere in nessuna delle cause di incompatibilità di cui al precedente punto 2.5, ove non attestata secondo la medesima modalità al momento dell'accettazione dell'incarico;

b) le parti dichiarano, qualora non lo abbiano fatto in precedenza, di avvalersi della facoltà di escludere che le decisioni del CCT abbiano natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo, del decreto-legge n. 76/2020;

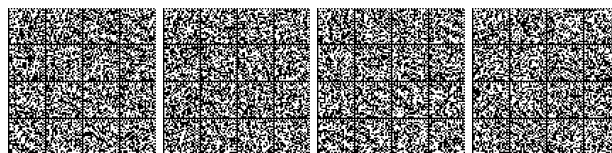
c) si procede alla determinazione, secondo i parametri e le modalità di cui al paragrafo 7, degli oneri di funzionamento del CCT, nonché a stabilire i tempi e le modalità con cui sarà liquidata la parte fissa di cui al punto 7.2.1, lettera a), al verificarsi delle condizioni ivi indicate.

3.2. Funzioni e compiti del CCT

3.2.1. Il CCT ha una funzione preventiva di risoluzione di tutte le controversie e le dispute che possano rallentare o compromettere l'iter realizzativo dell'opera pubblica o comunque influire sulla regolare esecuzione dei lavori, ivi comprese quelle che possono generare o hanno generato riserve.

3.2.2. Ferma l'obbligatorietà della sua costituzione a fini consultivi anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 6, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, il CCT può operare come collegio arbitrale ai sensi e per gli effetti dell'art. 808-ter del codice di procedura civile solo se il consenso in tal senso sia stato ritualmente prestato dalle parti ai sensi dell'art. 6, comma 3, quarto periodo.

3.2.3. In ogni caso il CCT non può esprimersi con efficacia di lodo irrituale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile sulle questioni oggetto di parere obbligatorio di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020. Il CCT può pronunciarsi con l'efficacia di lodo arbitrale di cui al precedente capoverso sulle sole questioni che possono essere oggetto di solo parere facoltativo ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 o di quelle che sono oggetto di parere obbligatorio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020. In ogni caso il CCT, sia che si esprima con parere o con determinazione avente efficacia di lodo irrituale, in caso di sospensione dei lavori è tenuto a indicare



le modalità attraverso cui i lavori possono eventualmente proseguire anche con specifico riferimento alle aree del cantiere non direttamente interessate dalla sospensione.

3.3. Documenti da fornire al CCT all'atto dell'insediamento, modalità e tempi di rilascio

3.3.1. All'atto della costituzione del CCT, le parti hanno l'onere di fornire allo stesso tutta la documentazione inerente al contratto. Nel caso in cui la costituzione intervenga quando l'esecuzione è in fase avanzata, al CCT deve essere trasmessa tutta la documentazione che ha già generato riserve ovvero problematiche tecniche da esaminare e sulle quali pronunziarsi, incluse le relazioni ove disponibili del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle riserve dell'appaltatore.

3.3.2. Le parti possono fornire al CCT ogni documento ritenuto opportuno per assicurare una piena conoscenza delle vicende del contratto, senza che una di esse possa opporsi all'ostensione di uno o più documenti forniti dall'altra parte.

3.3.3. Al CCT è consentito audire le parti per chiarire, in contraddittorio, gli aspetti maggiormente controversi ed ogni altra questione che ritenga di sottoporre alle parti. Fermo restando il divieto di nomina di consulenti tecnici d'ufficio, il CCT può in ogni caso richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di emettere il proprio parere, ancorché non prodotta dalle parti.

3.3.4. Il termine per le determinazioni del CCT, previsto in quindici giorni dalla data di comunicazione dei quesiti, ovvero venti giorni in caso di particolari esigenze istruttorie, decorre solo laddove sia stata fornita al CCT tutta la documentazione inerente al contratto e alle eventuali modifiche e varianti successivamente intervenute, nonché quella necessaria per poter adottare le proprie determinazioni, incluse specifiche e dettagliate relazioni delle parti sulle posizioni dalle stesse sostenute in merito ai quesiti posti.

3.3.5. Qualora tutta la documentazione inerente al contratto, incluse le eventuali modifiche e varianti intervenute durante il periodo di efficacia del contratto stesso, non sia stata messa a disposizione del CCT, il responsabile dell'unità organizzativa di cui all'art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 esercita, d'ufficio o su richiesta del CCT, il potere sostitutivo ad esso conferito dalla legge e dai regolamenti dell'organo di governo della stazione appaltante.

4. Conduzione delle attività

4.1. Scopo delle attività

4.1.1. Finalità istituzionale del CCT è quella di accompagnare l'intera fase di esecuzione, dall'avvio dei lavori e fino al collaudo degli stessi, per intervenire in tempo reale su tutte le circostanze che possano generare problematiche incidenti sull'esecuzione.

4.1.2. Per le opere comprese o finanziate in tutto o in parte nell'ambito del PNRR e del PNC, il CCT è tenuto a fissare riunioni periodiche per rimanere informato sull'andamento dei lavori e a formulare osservazioni che la stazione appaltante o il Commissario sono tenuti a trasmettere immediatamente al Consiglio superiore dei lavori pubblici ai fini del monitoraggio sul rispetto del cronoprogramma del PNRR.

4.1.3. In nessun caso il CCT può intervenire autonomamente o emettere pareri in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscriva riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del procedimento se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.

4.1.4. Il presidente del CCT, anche per il tramite della segreteria di cui al successivo punto 4.4, informa la commissione di collaudo in corso d'opera in merito alla costituzione del CCT, ai pareri e alle determinazioni rilasciati, nonché a ogni altra attività di interesse per detta commissione.

4.2. Riunioni, sopralluoghi e audizioni

4.2.1. I CCT definiscono, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto la periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi.

4.2.2. Di ogni riunione del CCT viene redatto apposito verbale da inoltrare alle parti a cura del presidente o della segreteria.

4.2.3. Quanto alla conduzione delle audizioni, il CCT non è tenuto ad osservare specifiche formalità, se non quelle necessarie per garantire l'effettività del contraddittorio.

4.2.4. Il CCT informa le parti, il responsabile del procedimento e la commissione di collaudo tecnico-amministrativo circa le attività di propria competenza.

4.2.5. Il direttore dei lavori riporta sul giornale dei lavori i dati relativi alla costituzione del CCT nonché in forma succinta l'estratto dei pareri e delle determinazioni di volta in volta adottati dallo stesso.

4.3. Contraddittorio

4.3.1. Il CCT è tenuto ad assicurare il pieno rispetto del principio del contraddittorio tra le parti nello svolgimento dei procedimenti sui quesiti che vengono allo stesso sottoposti e nella relativa istruttoria.

4.4. Segreteria

4.4.1. Il CCT, per lavori di particolare complessità, in qualsiasi momento, può decidere di avvalersi, previa adeguata motivazione, di una segreteria tecnico-amministrativa di specifiche competenze per le attività istruttorie e di supporto organizzativo.

4.4.2. Il membro e/o i componenti della segreteria tecnico-amministrativa sono scelti dal presidente che ne comunica il nominativo alle parti.

4.4.3. Gli oneri della Segreteria sono a carico del CCT e vengono liquidati con le modalità di cui al successivo punto 7.6.

5. Determinazioni

5.1. Natura delle decisioni del CCT

5.1.1. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 e del comma 4 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020, il CCT rende pareri obbligatori ma non vincolanti ferma restando la competenza decisionale del responsabile del procedimento e dalla stazione appaltante in materia di sospensioni e risoluzione del contratto. Nelle ipotesi di sospensioni tecniche di cui alla lettera c) dell'art. 5, comma 1, decreto-legge n. 76/2020, le decisioni hanno natura di determinazione, salvi sempre gli effetti di cui al comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020, se le parti hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrale alle decisioni del CCT. Nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'art. 5, comma 1 del decreto-legge n. 76/2020 il CCT rende pareri facoltativi.

5.1.2. Se le parti non hanno escluso l'attribuzione del valore di lodo arbitrale alle decisioni del CCT, le decisioni adottate ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020 al fine di risolvere le controversie o dispute tecniche, di qualsiasi natura, suscettibili d'insorgere o insorte nel corso dell'esecuzione del contratto, ivi comprese quelle relative alle cause di sospensione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 76/2020, sono «determinazioni» a carattere dispositivo, direttamente attributive di diritti o costitutive di obblighi in capo alle parti, attesa l'efficacia tipica del lodo contrattuale irrituale.

5.1.3. Le determinazioni del CCT, produttive degli effetti del lodo contrattuale, sono impugnabili per le ragioni elencate all'art. 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

5.1.4. Fermo restando che la volontà manifestata anche da una soltanto delle parti è sufficiente ad escludere la natura di lodo contrattuale delle determinazioni del CCT, al più tardi nel verbale di cui al punto 3.1.2, le parti precisano se non intendono riconoscere alle determinazioni del CCT la natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile e, quindi, che non intendono rinunciare a far valere le riserve a mezzo di accordo bonario o altro rimedio.

5.1.5. Nell'ipotesi in cui le parti escludano espressamente la natura di lodo contrattuale, restano, comunque, fermi gli effetti delle decisioni del CCT, previsti dall'art. 5 e dall'art. 6, comma 3, relativi alle conseguenze dell'osservanza o dell'inosservanza delle determinazioni del CCT in ordine alla responsabilità delle parti.

5.2. Procedimento, modalità e termini del rilascio dei pareri e delle determinazioni

5.2.1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto indirizzato direttamente al CCT e all'altra parte. Resta comunque fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve nei termini e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni e dal contratto. Ciascuna riserva sottoposta alla valutazione del CCT è da considerarsi come uno specifico quesito ad eccezione del caso in cui la riserva sottoposta costituisca un aggiornamento di altra riserva già esaminata dal CCT stesso.

5.2.2. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate da tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione e definire chiaramente il contenuto della domanda.

5.3. Le determinazioni del CCT facoltativo costituito ante operam



5.3.1. Le determinazioni del CCT assunte ai sensi dell'art. 6, comma 5, del decreto-legge n. 76/2020 sono rese nell'esercizio di funzione di assistenza e consulenza per la stazione appaltante, senza vincolare il responsabile del procedimento nell'adozione dei provvedimenti di competenza, fermo restando quanto previsto dal comma 3, terzo periodo del medesimo art. 6.

6. Rapporto tra il CCT e gli altri rimedi per la risoluzione delle controversie

6.1.1. Il CCT svolge una funzione generale di supporto e assistenza alle parti nel corso dell'esecuzione dell'opera fin dall'avvio dei lavori, al fine di prevenire l'insorgere o di risolvere tempestivamente le questioni che possano costituire ostacolo alla celere esecuzione a regola d'arte.

6.1.2. In caso di attribuzione della natura di lodo contrattuale, ex art. 808-ter del codice di procedura civile, la decisione del CCT è da ritenersi alternativa all'accordo bonario.

6.1.3. In relazione alle riserve iscritte suscettibili di determinare una variazione dell'importo economico dell'opera, ai fini della sottoposizione al CCT delle relative questioni non si applicano i limiti di valore di cui all'art. 205, comma 1, del codice.

6.1.4. Nel caso in cui il CCT sia chiamato ad esprimersi su riserve regolarmente iscritte sui documenti deputati a riceverle, l'acquisizione della relazione riservata della Commissione di collaudo è rimessa alla discrezionalità del responsabile unico del procedimento. In tale caso i termini di cui al punto 3.3.4 rimangono sospesi sino all'acquisizione della predetta relazione riservata.

6.1.5. Con specifico riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 76/2020, il CCT può assumere determinazioni o rendere pareri solo su questioni che non siano già state devolute all'autorità giudiziaria o per le quali non siano in corso procedure di accordo bonario.

6.1.6. Il responsabile del procedimento, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, può decidere di acquisire il parere del CCT che sia stato costituito facoltativamente *ante operam*. L'acquisizione del suddetto parere non pregiudica il ricorso della stazione appaltante o delle altre parti al parere di precontenzioso ANAC ai sensi dell'art. 211 del codice.

7. Oneri di funzionamento del CCT

7.1. Compensi del Collegio

7.1.1. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà e, non possono complessivamente superare gli importi fissati dall'art. 6-*quater* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233.

7.2. Proporzionamento e suddivisione del compenso

7.2.1. Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito:

a) da una parte fissa proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di euro 100.000.000 di lavori si applica la riduzione del 80%. La corrispondenza di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al punto 4.1.2. per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari;

b) da una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT;

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, l'importo orario massimo previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, è incrementato del 25%;

In caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della giustizia 8 marzo 2018, n. 37.

7.2.2. Fermo quanto previsto al punto 7.1.1 il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può comunque superare il triplo della parte fissa di cui al punto 7.2.1, lettera a), stabilito nel verbale di cui al punto 3.1.2, come aggiornato in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo dei lavori.

7.2.3. Per i lavori in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del decreto-legge n. 76/2020, e in relazione a CCT non ancora costituiti:

i) qualora l'avanzamento dei lavori eseguiti e contabilizzati sia superiore al 50% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 30%;

ii) qualora l'avanzamento dei lavori sia superiore all'85% dell'importo di contratto, la parte fissa del compenso per ciascun componente è ridotta del 60%.

7.2.4. Il compenso della parte variabile è decurtato, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 76/2020, da un decimo ad un terzo per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo. L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

7.2.5. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali.

7.2.6. In relazione ai CCT già costituiti alla data di entrata in vigore delle presenti linee guida, le parti, ove lo ritengano, adeguano, mediante specifico accordo scritto, l'entità dei compensi da riconoscere ai componenti del CCT ai criteri del presente articolo, ancorché già diversamente stabiliti.

7.3. Compensi del CCT costituito in via facoltativa

7.3.1. In caso di CCT costituito in via facoltativa nella fase antecedente all'affidamento del contratto, ai sensi del punto 1.3.2, lettera b), sono riconosciuti a ciascun componente del CCT i compensi di cui ai precedenti punti 7.2.1 e 7.2.2 ridotti del 20%.

7.4. Importo delle spese

7.4.1. L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria, applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.

7.5. Compenso del presidente

7.5.1. Al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.

7.6. Compenso della segretaria

7.6.1. Alla segreteria tecnico amministrativa, ove nominata, è riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 20% dei compensi fissi e variabili di ciascun componente del CCT, a carico degli stessi componenti del CCT.

7.6.2. Il compenso della segretaria è liquidato con le medesime modalità e tempistiche previste ai successivi punti 7.7.2 e 7.7.3. per i componenti del CCT.

7.7. Ripartizione e pagamenti dei compensi e delle spese tra le parti

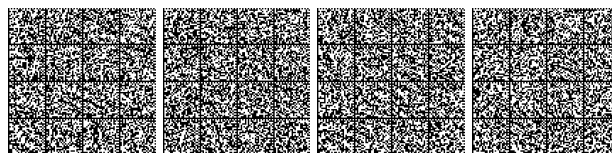
7.7.1. Il compenso di ognuno dei componenti del CCT grava in misura pari al 50% su ciascuna parte ed è corrisposto secondo le modalità e nei termini di cui ai punti 7.7.2 e 7.7.6. Per l'attività del CCT di cui al precedente punto 1.3.2, lettera b), il compenso e le spese sono interamente a carico della stazione appaltante.

7.7.2. Il compenso è corrisposto ai componenti del CCT entro novanta giorni dall'emissione della determinazione o del parere ovvero, per la quota fissa di cui al punto 7.2.1., lettera a), alla quarta riunione in cui si sono svolte le attività ivi indicate.

7.7.3. Nel verbale di costituzione di cui all'art. 3.1.2, qualora formalmente richiesto, è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente di una polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della stessa anticipazione.

7.7.4. Il compenso di cui ai punti precedenti spetta a tutti i componenti del CCT, compresi i pubblici dipendenti, anche interni alle stazioni appaltanti.

7.7.5. Al fine di evitare che l'appartenenza ad una determinata pubblica amministrazione possa creare situazioni di disparità di trattamento e di sperequazione tra i dipendenti pubblici nominati membri del Collegio, l'assunzione degli incarichi nel CCT è regolata unicamente dai vigenti limiti di legge.



7.7.6. In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'operatore economico, la stazione appaltante trattiene la quota a carico dell'operatore economico stesso, provvedendo direttamente alla relativa corresponsione.

8. Osservatorio

8.1. Attività dell'Osservatorio

8.1.1. L'Osservatorio istituito ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto-legge n. 77/2021 presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, anche avvalendosi del Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, cura la tenuta di un apposito elenco dei soggetti esperti che possono essere nominati presidenti dei CCT.

8.1.2. Se l'Osservatorio può effettuare verifiche a campione per rilevare il mancato rispetto del principio di rotazione o degli altri requisiti richiesti per la nomina a membro o presidente del CCT, segnalando la violazione delle presenti Linee guida alla stazione appaltante competente per l'adozione delle conseguenti determinazioni e all'ordine professionale di appartenenza ove le inadempienze siano da ricondurre a condotte dei componenti del CCT.

8.1.3. L'Osservatorio garantisce l'accesso, da parte dei soggetti interessati ai sensi della legge n. 241/1990 e l'accesso civico ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, ai dati in proprio possesso.

8.2. Trasmissione dei dati all'Osservatorio

8.2.1. I Presidenti dei CCT sono tenuti a trasmettere all'Osservatorio, sottoscritti digitalmente, l'atto di costituzione del Collegio, le variazioni di composizione, nonché lo scioglimento e le determinazioni assunte con valore di lodo arbitrale, entro cinque giorni dalla loro adozione.

8.2.2. Le informazioni di cui al precedente 8.2.1. sono trasmesse attraverso l'indirizzo di posta elettronica certificata: osservatoriocct@pec.mit.gov.it Le modalità delle comunicazioni potranno essere variate con apposita determinazione del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, di cui sarà data comunicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

8.2.3. All'Osservatorio vengono inoltre trasmesse le osservazioni formulate dai CCT all'esito delle verifiche sull'andamento dei lavori e sul rispetto del cronoprogramma per le opere comprese nel PNRR.

8.3. Monitoraggio e inadempienza nella trasmissione dei dati

8.3.1. Al fine di esercitare l'attività di monitoraggio prevista dall'art. 6, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge n. 76/2020, l'Osservatorio può richiedere alle stazioni appaltanti dati, informazioni e documenti relativi alla costituzione e al funzionamento del CCT.

8.3.2. La mancata o ritardata comunicazione, senza giustificato motivo, delle informazioni di cui ai punti 8.2.1, 8.2.3 e 8.3.1, costituisce grave inadempienza da parte dei presidenti dei collegi consultivi e, ove reiterata, può costituire fattore preclusivo dell'assunzione di ulteriori incarichi di presidente o componente di CCT.

22A01477

DECRETO 1° febbraio 2022.

Istituzione dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. (Decreto n. 23/2022).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il decreto-legge 16 luglio 2021, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Visti, in particolare, l'art. 6, che prevede la costituzione obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'art. 5 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, che prevede alcuni compiti in capo al collegio consultivo tecnico medesimo;

Visto l'art. 6, comma 8-bis, del suddetto decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede che: «... con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflativi e contenziosi esistenti.» e che «Con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.»;

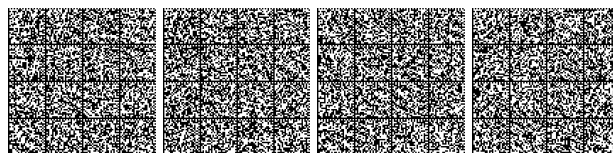
Visto l'art. 6-quater del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» che introduce il comma 7-bis all'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020 e detta disposizioni in materia di compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 56 del 6 marzo 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, concernente «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 12, recante l'adozione delle linee guida previste dall'art. 6, comma 8-bis, del suddetto decreto-legge n. 76 del 2020, come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

Considerata la necessità di definire la composizione e il funzionamento dell'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici previsto dal medesimo art. 6, comma 8-bis, nonché dalle citate linee guida;



Decreta:

Art. 1.

*Istituzione e composizione
dell'osservatorio permanente*

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 8-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è istituito, presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici.

2. L'osservatorio permanente è presieduto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici ed è composto da:

a) il Capo Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b) il direttore generale per la regolazione dei contratti pubblici e la vigilanza sulle grandi opere del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, scelti tra soggetti in possesso di adeguate professionalità;

d) cinque rappresentanti designati dagli ordini professionali, di cui uno designato dall'ordine professionale degli ingegneri, uno designato dall'ordine professionale degli architetti, uno designato dall'ordine professionale dei geologi, uno designato dall'ordine professionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed uno designato dall'ordine professionale degli avvocati;

e) tre esperti scelti fra docenti universitari di chiara ed acclarata competenza, su indicazione del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

f) un magistrato amministrativo, con qualifica di consigliere, un consigliere della Corte dei conti e un avvocato dello Stato.

3. I componenti dell'osservatorio permanente di cui al comma 2, lettere c), d), e) e f), sono nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, durano in carica tre anni e possono essere confermati per un secondo triennio.

4. I componenti dell'osservatorio permanente non possono farsi rappresentare.

5. Ai componenti dell'osservatorio permanente non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 2.

Funzionamento dell'osservatorio permanente

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al paragrafo 8 delle linee guida approvate con il decreto ministeriale 17 gennaio 2022, n. 12, l'osservatorio si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Consiglio superiore dei lavori pubblici disponibili a legislazione vigente.

2. Le funzioni di segreteria dell'osservatorio sono assicurate dal Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative e urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Roma, 1° febbraio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 259

22A01476

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 25 febbraio 2022.

Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

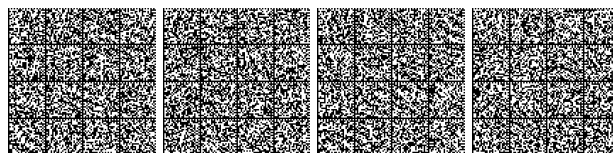
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale è stato istituito il Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che attribuisce al Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante compiti tecnico-consultivi e propositivi per i settori inerenti alle sementi, ai materiali di moltiplicazione della vite, ai materiali di moltiplicazione dei fruttiferi, delle ortive e delle ornamentali, ai fertilizzanti, ai prodotti fitosanitari e alle barriere fitosanitarie;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle



infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» e successive modifiche;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, con il quale sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle direzioni generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 gennaio 2021, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2021, reg. 41, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Simona Angelini, dirigente di prima fascia, l'incarico di direttore generale della Direzione generale dello sviluppo rurale del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, recante «Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite, in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;

Visto in particolare l'art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, con il quale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per la identificazione delle varietà e dei cloni il cui materiale di moltiplicazione è ammesso al controllo ufficiale e alla certificazione;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone l'iscrizione di una varietà di vite nel registro nazionale con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali previo parere del Gruppo di lavoro permanente;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, che dispone che il Servizio fitosanitario centrale, quale autorità unica di coordinamento, si avvale del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 giugno 2016, n. 17713, che ha compiti tecnici, consultivi e propositivi e che esprime parere in merito alle problematiche nazionali e dell'Unione europea di carattere tecnico e normativo relative alle iscrizioni nel registro nazionale, alla produzione, commercializzazione e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° luglio 2021, recante «Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite», con il quale è stata iscritta al registro nazionale delle varietà e cloni di vite la varietà ad uva da tavola denominata «Regal seedless».

Viste le domande presentate ai fini dell'iscrizione delle varietà di vite, indicate nel presente dispositivo, nel registro nazionale e le richieste di riconoscimento di nuovi sinonimi avanzate a questo Ministero;

Considerata la necessità di modificare il codice registro attribuito alla varietà «Regal seedless», iscritta con decreto 1° luglio 2021 ed erroneamente identificata al registro nazionale delle varietà e cloni di vite, per un mero errore materiale, dal codice registro 801 anziché dal codice registro 830;

Sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante - sezione materiali di moltiplicazione della vite, espresso nella seduta del 13 dicembre 2021;

Ritenuto necessario procedere ad un aggiornamento del registro nazionale delle varietà di vite;

Decreta:

Art. 1.

1. Il registro nazionale delle varietà di vite, di cui all'art. 9, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è aggiornato come di seguito riportato:

a) per la categoria dei vitigni ad uve da vino, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
941	Ghiandara
942	Gnoca
943	Zimellone bianco

b) per la categoria dei vitigni ad uve da tavola, sono iscritte le seguenti nuove varietà:

Codice registro	Denominazione
944	Navsel 1
945	Navsel 2
946	Navsel 3
947	Navsel 5
948	Autumn King
949	Scarlet royal
950	Sweet scarlet

Art. 2.

1. Il codice registro identificativo della varietà di vite ad uva da tavola «Regal seedless», iscritta con decreto ministeriale 1° luglio 2021, è modificato come di seguito riportato:

Codice registro	Varietà	Nuovo codice registro
801	Regal seedless	830



Art. 3.

1. Il registro nazionale della vite, aggiornato con i dati di cui agli articoli 1 e 2, è consultabile alla pagina web <https://www.protezionedellepiante.it/registro-nazionale-delle-varietà-di-vite/>

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2022

Il Ministro: PATUANELLI

AVVERTENZA:

il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo da parte della Corte dei conti, art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

22A01475

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 febbraio 2022.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019. (Ordinanza n. 867).

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019, con stanziamento di risorse pari a euro 2.100.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 3 settembre 2020, con la quale lo stanziamento di risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2020 è stato integrato di euro 260.000 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con la quale lo stato di emergenza dichiarato nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina

e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019 è stato prorogato di ulteriori dodici mesi;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile nel territorio dei Comuni di Lipari e Santa Marina Salina e Malfa dell'arcipelago delle isole Eolie a seguito delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno n. 163 del 15 marzo 2004 «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori, ai sensi dell'art. 25, commi 7, 8, 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» che, tra l'altro, ha disposto il finanziamento di un intervento denominato «Lavori urgenti di sistemazione e riqualificazione ambientale della costa in località Acquacalda a protezione dell'abitato e della strada litoranea»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DDS/DEC/2008/0913 del 27 novembre 2008 «Programma di interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo nella Regione Siciliana» che, tra l'altro, ha disposto il finanziamento dell'intervento denominato «Sistemazione e riqualificazione costa località Acquacalda»;

Considerato che il commissario delegato nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, d'intesa con il sindaco del Comune di Lipari, in considerazione degli effetti delle forti mareggiate verificatesi nel mese di dicembre 2019 anche nella località Acquacalda del Comune di Lipari, ha evidenziato la necessità di procedere contestualmente e in forma coordinata alla realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della viabilità e al completamento delle opere di protezione dell'abitato, ottimizzando l'impiego sia delle risorse rese disponibili per fronteggiare l'emergenza di che trattasi sia quelle residue dei finanziamenti ministeriali sopra indicati;

Visto il piano degli interventi trasmesso con nota prot. n. 58359/DRPC Sicilia in data 29 ottobre 2020 dal commissario delegato al Dipartimento della protezione civile ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 657 del 28 marzo 2020, che prevede la realizzazione dell'intervento «Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della località Acquacalda a Lipari (1° e 2° lotto)», di importo pari a euro 4.610.000, finanziato: per euro 1.810.000, con risorse a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; per euro 1.000.000, con risorse stanziate con decreto del Ministro dell'interno n. 163 del 15 marzo 2004; per euro 1.800.000, con risorse stanziate con decreto n. DDS/DEC/2008/0913 del 27 novembre 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che il Capo del Dipartimento della protezione civile, con nota prot. n. 63147 del 1° dicembre 2020, ha approvato il piano degli interventi rimodulato predisposto dal commissario delegato, con contestuale approvazione dell'intervento, ivi contenuto «Lavori



urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della località Acquacalda a Lipari (1° e 2° Lotto)», di importo pari a euro 4.610.000, subordinata al trasferimento nella contabilità speciale n. 6203, aperta dal commissario delegato ai sensi dell'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, della somma di euro 2.800.000,00, derivante dalle somme stanziare con i decreti ministeriali citati in precedenza;

Vista la nota prot. 2080 del 12 gennaio 2021, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso il proprio nulla osta al trasferimento sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, della somma di euro 1.800.000,00, derivante dallo stanziamento effettuato con decreto n. DDS/DEC/2008/0913 del 27 novembre 2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Considerato che nella riunione svoltasi in data 21 settembre 2021 con il commissario delegato, il sindaco del Comune di Lipari, rappresentanti del Ministero dell'interno e del Dipartimento della protezione civile, è stata condivisa la necessità di provvedere al completamento dell'intervento «Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della località Acquacalda a Lipari (1° e 2° lotto)», di cui al piano di interventi approvato con nota prot. n. 63147 del 1° dicembre 2020 dal Capo del Dipartimento della protezione civile;

Viste le note del sindaco del Comune di Lipari prot. n. 28739 del 21 maggio 2020, prot. n. 14397 del 1° ottobre 2021 e prot. n. 17006 del 24 novembre 2021, quest'ultima recante la rendicontazione del contributo assegnato in attuazione del decreto del Ministero dell'interno 15 marzo 2004, n. 63;

Vista la nota prot. n. 156383 del 26 novembre 2021 del Ministero dell'interno che, nel riscontrare la nota prot. n. 17006 del sindaco del Comune di Lipari, ha fornito il proprio assenso alla erogazione della somma di euro 762.000 al medesimo sindaco, a seguito di reiscrizione della medesima somma in bilancio previa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze;

Ravvisata la necessità di consentire il trasferimento sulla contabilità speciale di cui all'art. 7, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020 di euro 238.000, provenienti da trasferimenti da parte del Ministero dell'interno ed euro 1.800.000, provenienti da trasferimenti da parte del Ministero della transizione ecologica, già allocate sul bilancio del Comune di Lipari per complessivi euro 2.038.000, e di consentire altresì il trasferimento della quota residua pari a euro 762.000 delle risorse stanziare dal Ministero dell'interno, previa conclusione del procedimento di reiscrizione dei residui perenti;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Siciliana;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di garantire la realizzazione dell'intervento denominato «Lavori urgenti di ripristino e messa in sicurezza del lungomare della località Acquacalda a Lipari (1° e 2° Lotto)», inserito nel piano di cui all'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, il sindaco del Comune di Lipari, individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione di tali interventi dal commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1 della medesima ordinanza, è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale n. 6203, aperta ai sensi dell'art. 7, comma 2, della citata ordinanza, risorse finanziarie pari a 2.038.000 euro, come di seguito suddivise:

a) 1.800.000 euro provenienti da risorse assegnate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del proprio decreto n. DDS/DEC/2008/0913 del 27 novembre 2008, recante «Programma di interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo nella Regione Siciliana», allocate sul capitolo n. 2805 del bilancio del Comune di Lipari;

b) 238.000 euro provenienti da risorse assegnate dal Ministero dell'interno ai sensi del proprio decreto n. 163 del 15 marzo 2004, recante «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità di accesso al fondo per la tutela e lo sviluppo economico e sociale delle isole minori, ai sensi dell'art. 25, commi 7, 8, 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448», allocate sul capitolo n. 2751 del bilancio del Comune di Lipari.

2. Il Ministero dell'interno, al fine di consentire il completamento dell'intervento di cui al comma 1, è autorizzato a trasferire sulla contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 7, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 657 del 28 marzo 2020, un'ulteriore quota di risorse finanziarie assegnate con il decreto ministeriale di cui al comma 1, lettera b), pari a 762.000 euro, previa reiscrizione della medesima somma sul pertinente capitolo di bilancio 7248 - piano gestionale 85, a seguito di prelevamento dall'apposito «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui perenti delle spese in conto capitale», istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Il commissario delegato, per le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Rimangono fermi gli obblighi di rendicontazione al Ministero dell'interno da parte del Comune di Lipari ai sensi dell'art. 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2022

Il Capo del Dipartimento: CURCIO

22A01474



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato relativo all'estratto della determina AAM/PPA n. 79 del 28 gennaio 2022, concernente la modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tienor».

Nell'estratto della determina AAM/PPA n. 79/2022 del 28 gennaio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2022, relativamente al medicinale TIENOR (A.I.C. 025283):

ove si legge:

tipo IB, B.II.f.1 - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; d) Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito:

inserimento della precauzione per la conservazione: «Conservare a temperatura superiore a 25°C»;

leggasi:

tipo IB, B.II.f.1 - Modifica della durata di conservazione o delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito; d) Modifiche delle condizioni di stoccaggio del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito:

inserimento della precauzione per la conservazione: «Conservare a temperatura inferiore a 25°C».

Decorrenza di efficacia del presente avviso: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01410

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actilyse»

Estratto determina AAM/PPA n. 176/2022 del 24 febbraio 2022

Si autorizzano le seguenti variazioni in *grouping*, tipo II, n. 1, C.I.4) e tipo IB, n. 4, C.I.z), relativamente al medicinale ACTILYSE, per aggiornamento degli stampati per implementazione delle informazioni sul prodotto a *Company Core Data Sheet*.

Si modificano i paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 4.9, 5.2, 6.2 e 6.6 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichette; modifiche editoriali minori e di adeguamento al *QRD template*, versione corrente.

Confezione: A.I.C. 026533099 - «2 mg polvere per soluzione iniettabile e per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 mg polvere.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A., codice fiscale 00421210485, con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzini n. 8 - 20139 Milano - Italia.

Numero procedura: DE/H/0015/II/144/G.

Codice pratica: VC2/2021/397.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi

in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01411

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Salonpas»

Estratto determina AAM/PPA n. 177/2022 del 24 febbraio 2022

Codice pratica: N1B/2021/1388-bis.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SALONPAS anche nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione di seguito indicata, in sostituzione della confezione da 2 cerotti per il dosaggio da 144,24 mg/130,92 mg/28,44 mg.

Confezione: «144,24 mg/130,92 mg/28,44 mg cerotti medicati» 4 cerotti - A.I.C. n. 022511238 (base 10) OPGZN6 (base 32).

Forma farmaceutica: cerotto medicato.

Principio attivo: metile salicilato, mentolo e canfora.

Si autorizza, di conseguenza, la soppressione della confezione di seguito indicata:

A.I.C. n. 022511202 - «144,24 mg/130,92 mg/28,44 mg cerotti medicati» 2 cerotti.

Si autorizza altresì la modifica della descrizione della confezione A.I.C. n. 022511190:

da:

A.I.C. n. 022511190 - «cerotti medicati» 10 cerotti piccoli;

a:

A.I.C. n. 022511190 - «36,06 mg/32,73 mg/7,11 mg cerotti medicati» 10 cerotti.

Titolare A.I.C.: Hisamitsu Italia S.r.l. (codice fiscale 10669090960).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la nuova confezione autorizzata all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Per la nuova confezione autorizzata all'art. 1 della determina, di cui al presente estratto, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: OTC (medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi



dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01412

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Visumidriatic»

Estratto determina AAM/PPA n. 179/2022 del 24 febbraio 2022

È autorizzato, per il medicinale VISUMIDRIATIC nei dosaggi/ forme farmaceutiche «5 mg/ml collirio, soluzione» e «10 mg/ml collirio, soluzione» limitatamente alle confezioni multidose, il *grouping* di variazione tipo II come di seguito indicato:

IB - B.II.b.1.e sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione del rilascio dei lotti, del controllo dei lotti e degli imballaggi primario e secondario, per i medicinali non sterili;

IA_{IN} - B.II.b.1.b sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di imballaggio primario;

IAI_N - B.II.b.1.a sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di imballaggio secondario;

IA_{IN} - B.II.b.2.c.2) fabbricazione - modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito - sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti - compresi il controllo dei lotti/e prove:

sostituzione del sito Tubilux Pharma S.p.a. - via Costarica n. 20-22 - Pomezia, RM con il sito Farmigea S.p.a. - via G.B. Oliva n. 8 - 56121, Ospedaletto, Pisa per tutte le operazioni di produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio lotti;

IB - B.II.b.1.z) sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito - sito di imballaggio secondario - altra variazione:

IA_{IN} - B.II.f.1.a.1 modifica della durata di conservazione o delle condizioni di magazzinaggio del prodotto finito - riduzione della durata di conservazione del prodotto finito - così come confezionato per la vendita:

riduzione della durata di conservazione del prodotto finito da quarantotto a trentasei mesi così come confezionato per la vendita;

IB - B.II.b.4.b) modifica delle dimensioni del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito-sino a dieci volte inferiore;

IA - B.II.d.1.d) controllo del prodotto finito - modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - soppressione di un parametro di specifica non significativo;

II - B.II.e.1.b.2) sistema di chiusura del contenitore - modifica del confezionamento primario del prodotto finito - modifica del tipo di contenitore o aggiunta di un nuovo contenitore - medicinali sterili e medicinali biologici o immunologici.

Modifica del confezionamento primario da flacone in vetro giallo con contagocce incorporato a flacone contagocce in LDPE che comporta di conseguenza l'aggiornamento agli *standard terms* della descrizione delle confezioni come di seguito indicato:

da

A.I.C. n. 018002016 - «5 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

A.I.C. n. 018002030 - «10 mg/ml collirio, soluzione» 1 flacone da 10 ml;

a

A.I.C. n. 018002016 - «5 mg/ml collirio, soluzione» flacone contagocce in LDPE da 10 ml;

A.I.C. n. 018002030 - «10 mg/ml collirio, soluzione» flacone contagocce in LDPE da 10 ml;

Codice pratica: VN2/2020/289.

Titolare A.I.C.: Visufarma S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Alberto Cadlolo n. 21, 00136, Roma, Italia - codice fiscale n. 05101501004.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Implementazione e smaltimento scorte

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve implementare quanto autorizzato, nei periodi soprariportati, entro e non oltre i sei mesi dalla data di entrata in vigore della determina di cui al presente estratto al riassunto delle caratteristiche del prodotto e al foglio illustrativo.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente periodo possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 del 11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01413

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo EG Stada»

Estratto determina AAM/PPA n. 185/2022 del 24 febbraio 2022

Codice pratica: C1B/2021/1594-bis.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale OMEPRAZOLO EG STADA anche nella forma e confezione di seguito indicata:

confezione: «20 mg capsule rigide gastroresistenti» 250 capsule in flacone HDPE;

A.I.C.: n. 038965529 (base 10) 15548T (base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide gastroresistenti.

Principio attivo: omeprazolo.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a (codice fiscale 12432150154).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR (medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta).



Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01414

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gutron»

Estratto determina AAM/PPA n. 187/2022 del 24 febbraio 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale GUTRON:

tipo II, B.I.a.1 - Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea; b) Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (*Master File* del principio attivo).

Introduzione di un nuovo fabbricante di sostanza attiva, midodrina cloridrato, con il sostegno di un ASMF (AIN/2021/866):

Laboratori Alchemia S.r.l., con sede in via San Faustino 68 - 20134 Milano, Italia.

Confezioni:

A.I.C. n. 024519011 - «2,5 mg compresse» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 024519023 - «2,5 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 024519035 - «5 mg/2 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 2 ml.

Codice pratica: VN2/2021/67.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., codice fiscale 00714810157, con sede legale e domicilio fiscale in Milanofiori, Strada 6, Edificio L - 20089 Rozzano (MI), Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A01415

Revoca, su rinuncia AIC rilasciata con procedura di importazione parallela del medicinale per uso umano «Adalat Crono».

Con determina aRM - 23/2022 - 3884 del 25 febbraio 2022 è stata revocata, su rinuncia della FARMAVOX S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: ADALAT CRONO.

Confezione: 045191020.

Descrizione: «60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse.

Paese di provenienza: Spagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01468

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Proxil».

Con la determina n. aRM - 22/2022 - 20 del 22 febbraio 2022 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Meda Pharma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: PROXIL;

confezione: 024116079;

descrizione: «300 mg compresse» 20 compresse;

confezione: 024116042;

descrizione: «150 mg capsule rigide» 50 capsule;

confezione: 024116030;

descrizione: «150 mg capsule rigide» 20 capsule.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

22A01469

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 150, si rende noto che la Camera di commercio industria artigianato e agricoltura di Bari con determinazione dirigenziale n. 32 del 14 febbraio 2022 ha determinato di rendere notizia dei marchi di identificazione comunque scaduti, ritirati o annullati.

Marchio	Azienda	Comune	Indirizzo
98 BA	C.V.C. S.r.l. in liquidazione	Modugno (BA)	Via Verga 46/F
221 BA	M.S.A. Di Massari Francesco & C. - S.A.S	Bari (BA)	Via R. Da Bari n. 84

22A01472



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 14 febbraio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1316
Yen	130,6
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,527
Corona danese	7,4411
Lira Sterlina	0,8372
Fiorino ungherese	357,06
Zloty polacco	4,54
Nuovo leu romeno	4,9457
Corona svedese	10,6158
Franco svizzero	1,0472
Corona islandese	142,6
Corona norvegese	10,0693
Kuna croata	7,5293
Rublo russo	86,348
Lira turca	15,351
Dollaro australiano	1,5902
Real brasiliano	5,8965
Dollaro canadese	1,4431
Yuan cinese	7,1937
Dollaro di Hong Kong	8,8283
Rupia indonesiana	16190,53
Shekel israeliano	3,6835
Rupia indiana	85,4715
Won sudcoreano	1354,5
Peso messicano	23,1331
Ringgit malese	4,742
Dollaro neozelandese	1,7112
Peso filippino	58,114
Dollaro di Singapore	1,5247
Baht thailandese	36,8
Rand sudafricano	17,131

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01463

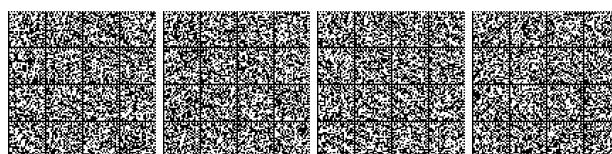
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 15 febbraio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1345
Yen	131,18
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,419
Corona danese	7,4422
Lira Sterlina	0,83765
Fiorino ungherese	355,33
Zloty polacco	4,5036
Nuovo leu romeno	4,941
Corona svedese	10,5739
Franco svizzero	1,0483
Corona islandese	141,2
Corona norvegese	10,0893
Kuna croata	7,529
Rublo russo	85,5025
Lira turca	15,4716
Dollaro australiano	1,5888
Real brasiliano	5,8977
Dollaro canadese	1,4433
Yuan cinese	7,1969
Dollaro di Hong Kong	8,8527
Rupia indonesiana	16187,89
Shekel israeliano	3,6596
Rupia indiana	85,443
Won sudcoreano	1357,5
Peso messicano	23,1113
Ringgit malese	4,7493
Dollaro neozelandese	1,7143
Peso filippino	58,144
Dollaro di Singapore	1,5265
Baht thailandese	36,724
Rand sudafricano	17,1767

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01464



**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 16 febbraio 2022**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1372
Yen	131,56
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,365
Corona danese	7,441
Lira Sterlina	0,8394
Fiorino ungherese	355,65
Zloty polacco	4,4961
Nuovo leu romeno	4,9436
Corona svedese	10,5363
Franco svizzero	1,0516
Corona islandese	141,4
Corona norvegese	10,1095
Kuna croata	7,5295
Rublo russo	85,3679
Lira turca	15,481
Dollaro australiano	1,5859
Real brasiliano	5,8765
Dollaro canadese	1,4416
Yuan cinese	7,2101
Dollaro di Hong Kong	8,8712
Rupia indonesiana	16232,55
Shekel israeliano	3,6256
Rupia indiana	85,3885
Won sudcoreano	1361,31
Peso messicano	23,1718
Ringgit malese	4,7595
Dollaro neozelandese	1,7108
Peso filippino	58,346
Dollaro di Singapore	1,5291
Baht thailandese	36,771
Rand sudafricano	17,214

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01465

**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo
del giorno 17 febbraio 2022**

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,137
Yen	130,84
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,383
Corona danese	7,4398
Lira Sterlina	0,83493
Fiorino ungherese	356,08
Zloty polacco	4,5065
Nuovo leu romeno	4,9432
Corona svedese	10,593
Franco svizzero	1,0466
Corona islandese	141,6
Corona norvegese	10,1225
Kuna croata	7,533
Rublo russo	86,388
Lira turca	15,4945
Dollaro australiano	1,5786
Real brasiliano	5,8495
Dollaro canadese	1,4439
Yuan cinese	7,206
Dollaro di Hong Kong	8,8692
Rupia indonesiana	16291,53
Shekel israeliano	3,6231
Rupia indiana	85,2935
Won sudcoreano	1360,7
Peso messicano	23,0367
Ringgit malese	4,7612
Dollaro neozelandese	1,695
Peso filippino	58,314
Dollaro di Singapore	1,5278
Baht thailandese	36,537
Rand sudafricano	16,9893

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01466



Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 18 febbraio 2022

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,1354
Yen	130,59
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,337
Corona danese	7,4382
Lira Sterlina	0,83425
Fiorino ungherese	356,37
Zloty polacco	4,5201
Nuovo leu romeno	4,9453
Corona svedese	10,5796
Franco svizzero	1,0452
Corona islandese	140,8
Corona norvegese	10,1465
Kuna croata	7,5355
Rublo russo	86,2815
Lira turca	15,4678
Dollaro australiano	1,5754
Real brasiliano	5,8435
Dollaro canadese	1,4424
Yuan cinese	7,184
Dollaro di Hong Kong	8,8566
Rupia indonesiana	16304,49
Shekel israeliano	3,6276
Rupia indiana	84,6525
Won sudcoreano	1356,45
Peso messicano	23,027
Ringgit malese	4,7528

Dollaro neozelandese	1,6896
Peso filippino	58,403
Dollaro di Singapore	1,5255
Baht thailandese	36,435
Rand sudafricano	17,0858

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

22A01467

MINISTERO DELLA DIFESA

Dismissione definitiva, previa sclassifica, dell'immobile demaniale denominato «Magazzinetto del Molo Sanità», in Monte Argentario.

Con decreto interdirettoriale n. 425/1/5/2021 del 22 ottobre 2021 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile demaniale denominato «Magazzinetto del Molo Sanità», sito nel Comune di Monte Argentario (GR), riportato nel catasto fabbricati e nel catasto terreni del comune censuario medesimo al foglio n. 4, particella 316, per una superficie complessiva di mq 0,52, intestato al demanio pubblico dello Stato - ramo Difesa marina.

22A01470

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 7 febbraio 2022.

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 7 febbraio 2022 del Comitato nazionale, recante: «Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d'iscrizione all'Albo.» è consultabile al seguente indirizzo: <http://www.albonazionalegestoriambientali.it/>

22A01471

LAURA ALESSANDRELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-055) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

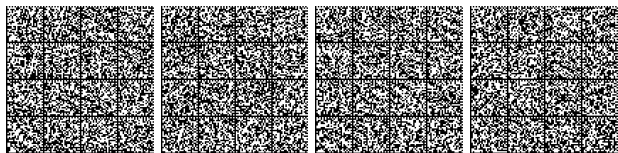
L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 2 0 3 0 7 *

€ 1,00

